

Allegato A
Racc. n. 2724

STATUTO
della "FONDAZIONE CARITAS DIOCESANA DI LAMEZIA TERME - ETS"

Articolo 1
(Denominazione)

1.1. A seguito del Decreto Vescovile n.39/2013 emesso in data 6 dicembre 2013, secondo i canoni nn.114, 155 §3, 1281, 1303 §1 e successivi del Codice di Diritto Canonico, ed anche ai sensi del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), è costituita la fondazione diocesana denominata **"FONDAZIONE CARITAS DIOCESANA DI LAMEZIA TERME - ETS"**.

Articolo 2
(Sede)

2.1. La Fondazione ha sede in Comune di Lamezia Terme, Piazza Salvo D'Acquisto n.5.

Articolo 3
(Durata)

3.1. La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 4
(Scopi e attività)

4.1. La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e segnatamente di finalità di carità e solidarietà sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e precisamente:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (*art.5, lett.a) del Codice del Terzo Settore*);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*art.5, lett.d) del Codice del Terzo Settore*);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore (*art.5, lett.i) del Codice del Terzo Settore*);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (*art.5, lett.k) del Codice del Terzo Settore*);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (*art.5, lett.q) del Codice del Terzo Settore*);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (*art.5, lett.r) del Codice del Terzo Settore*);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (*art.5, lett.t) del Codice del Terzo Settore*);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del Codice del Terzo Settore (*art.5, lett.u) del Codice del Terzo*



+ *[Signature]*
[Signature]
Soc. *[Signature]*

Settore).

4.2. A mero titolo esemplificativo, la Fondazione può procedere a:

- assistenza a persone o famiglie che si trovano in condizioni di bisogno temporaneo o permanente, promuovendone la partecipazione alla società civile e alla comunità ecclesiale e, se del caso, provvedendo altresì all'erogazione del servizio di mensa;
- gestione delle opere caritative e dei progetti promossi dall'ufficio per la Pastorale della carità o da altri organismi o enti diocesani;
- contribuzione allo sviluppo umano e sociale dei paesi del Terzo Mondo con la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con prestazione di servizi e con aiuti economici;
- promozione di raccolte di fondi per le finalità sopra elencate;
- prevenzione e conoscenza delle problematiche sociali e individuazione delle vecchie e nuove povertà;
- realizzazione di studi e ricerche sui bisogni per aiutarne a scoprire le cause, per preparare piani di intervento sia curativo che preventivo e per stimolare l'azione delle istituzioni civili ed un'adeguata legislazione.

4.3. La Fondazione può altresì esercitare "attività diverse" da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore.

4.4. La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nonché porre in essere la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4.5. Restano di esclusiva competenza dell'ufficio diocesano per la Pastorale della Carità le attività sue proprie di indirizzo pastorale, di animazione e promozione della Carità nella comunità ecclesiale e del coordinamento delle opere caritative diocesane.

Articolo 5

(Organi)

5.1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Supervisore;
- il Direttore della Fondazione (la cui nomina è solo eventuale);
- il Responsabile Amministrativo (la cui nomina è solo eventuale).

Articolo 6

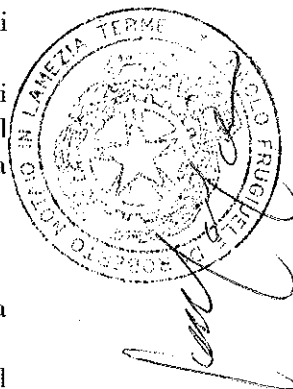
(Presidente)

6.1. Il Presidente è nominato dal Vescovo della Diocesi di Lamezia Terme, e resta in carica cinque anni; resta ferma la possibilità di nominare nuovamente lo stesso soggetto come Presidente, senza limiti al numero dei mandati consecutivi.

6.2. Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente la Fondazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;

- b) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, che può delegare in tutto o in parte al Direttore della Fondazione o al Responsabile Amministrativo o ad altre persone individuate dal Presidente stesso;
- c) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, nei modi e nei tempi stabiliti dal presente statuto;
- d) garantisce la puntuale esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione del Supervisore per gli atti di straordinaria amministrazione, in osservanza dell'art.11 del presente statuto;
- e) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- f) verifica l'attuazione dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione;
- g) redige una relazione annuale riguardo l'andamento della Fondazione, da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- h) propone il programma annuale dell'attività della Fondazione, nonché il bilancio preventivo, al Consiglio di Amministrazione;
- i) cura, con l'aiuto del Responsabile Amministrativo o di altre persone individuate dal Presidente stesso, la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.



6.3. Per il compimento di spese di importo superiore ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), il Presidente deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione ed altresì dal Supervisore ai sensi dell'art.11 del presente statuto.

6.4. In caso di partecipazione a bandi, concorsi, appalti o altre procedure simili comunque denominate di valore superiore ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), le autorizzazioni alla partecipazione rilasciate preventivamente dal Consiglio di Amministrazione e dal Supervisore si intendono estese ai vari atti di spesa esecutivi delle dette procedure o comunque ad esse inerenti o conseguenti, anche se di importo singolarmente superiore ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

6.5. Il Presidente, sentito il Vescovo diocesano, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un componente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

(Vice Presidente)

7.1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

7.2. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, oppure lo abbia a ciò espressamente delegato.

Articolo 8

(Consiglio di Amministrazione)

8.1. Il Consiglio di Amministrazione è formato dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri nominati dal Vescovo diocesano per la durata di cinque anni; resta ferma la possibilità di nominare nuovamente gli stessi soggetti come consiglieri, senza limiti al numero dei mandati consecutivi.

8.2. Salvo che non gli sia già affidata la presidenza dell'organo, il Direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Carità deve essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione.

8.3. I membri del Consiglio di Amministrazione prestano il loro servizio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese correttamente rendicontate, sostenute per l'assolvimento dei compiti propri loro affidati, seppur nei limiti di cui all'art.8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

+ *[Handwritten signature]*
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

8.4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno e, comunque, almeno due volte l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ovvero ogni qualvolta gli pervenga una richiesta scritta da parte di almeno due consiglieri.

8.5. La convocazione avviene con lettera o fax o e-mail, spediti all'indirizzo di ciascun consigliere almeno sette giorni prima dell'adunanza, contenente le seguenti indicazioni: giorno, luogo, ora della convocazione e argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato anche con preavviso di 24 (ventiquattro) ore nei modi e nei termini di cui sopra.

8.6. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide se risultano presenti almeno quattro consiglieri e sono approvate a maggioranza. A parità di voto, prevale quello del Presidente.

8.7. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta su qualsiasi supporto (lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica) e sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dalla proposta di decisione in forma scritta deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, le sue ragioni ed il consenso alla stessa.

Con l'arrivo delle risposte da parte della maggioranza dei consiglieri (a parità di voto, prevale quello del Presidente), la consultazione è considerata valida. I consiglieri devono far pervenire la loro risposta, che s'intende irrevocabile, nei termini fissati dal Presidente tramite lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica.

8.8. Le delibere relative alle responsabilità dei membri degli organi della Fondazione, quelle relative a eventuali modifiche dello statuto o quelle relative ad attività ed iniziative non comprese in quelle istituzionali, devono essere approvate con almeno quattro voti favorevoli.

8.9. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) approvare il programma annuale delle attività proposte dal Presidente;
- b) coadiuvare il Presidente nell'assolvimento dei compiti statutari;
- c) approvare il bilancio preventivo entro il giorno 30 (trenta) novembre e quello consuntivo entro il giorno 30 (trenta) aprile di ogni anno;
- d) approvare, su proposta del Presidente, il compimento degli atti di straordinaria amministrazione;
- e) proporre al Vescovo diocesano, con delibera approvata da almeno quattro consiglieri, la rimozione dall'incarico del Presidente, di un membro del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo o del Revisore dei Conti, qualora siano responsabili dei comportamenti indicati al comma successivo al presente.

8.10. Il Vescovo diocesano, anche su proposta di almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione, può rimuovere dall'incarico il Presidente, il Vicepresidente o un membro del Consiglio di Amministrazione, qualora siano responsabili di comportamenti sanzionati penalmente e, qualora siano responsabili di cattiva gestione patrimoniale e amministrativa della Fondazione, conflitto di interessi (propri o familiari) con la Fondazione, mancata convocazione delle due riunioni annuali del Consiglio di Amministrazione, o di quelle richieste da almeno due consiglieri, ai sensi del presente statuto, reiterata inosservanza delle delibere del Consiglio di Amministrazione, comportamenti che danneggino gravemente l'immagine della Fondazione, o che contrastino con i principi cristiani che la animano, grave inosservanza delle disposizioni previste dal diritto canonico relative alla corretta gestione dei beni e all'amministrazione degli stessi, tutto quanto sopra espresso

nel rispetto del diritto canonico e civile.

Articolo 9

(Organo di Controllo)

9.1. L'Organo di Controllo è nominato dal Vescovo diocesano e può essere anche monocratico; dura in carica cinque anni e può essere rinnovato.

9.2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art.2399, cod.civ., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma 2, cod.civ.

9.3. All'Organo di Controllo spetta di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali; il bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- verificare il rispetto dello statuto e delle leggi canoniche e civili da parte degli organi della Fondazione;
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

9.4. Laddove l'Organo di Controllo fosse composto da più soggetti, i componenti dello stesso possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

9.5. In mancanza di una diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, munita di espressa approvazione del Vescovo diocesano, i membri dell'Organo di Controllo prestano la loro attività gratuitamente.

9.5. Si applicano gli articoli 8.9. (lett.e) e 8.10 del presente statuto.

Articolo 10

(Revisione legale dei conti)

10.1. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

10.2. Il Revisore dei Conti è nominato dal Vescovo diocesano tra le persone dotate di adeguata professionalità e iscritte nel registro dei revisori legali e può coincidere con l'Organo di Controllo.

10.3. Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

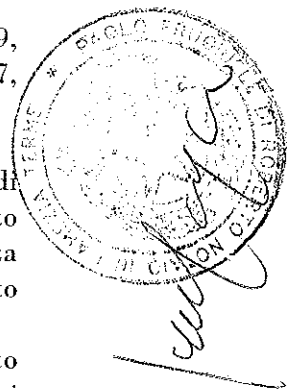
10.4. Al Revisore dei Conti spetta di esaminare i bilanci preventivi e di esercizio e formulare in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni. Se invitato, può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

10.5. In mancanza di una diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, munita di espressa approvazione del Vescovo diocesano, il Revisore dei Conti presta la propria attività gratuitamente.

10.6. Si applicano gli articoli 8.9. (lett.e) e 8.10 del presente statuto.

Articolo 11

(Supervisore)



Handwritten signature: *Francesco...*
Below it, another signature: *Sc. Giovanni...*

11.1. Il Supervisore è di diritto il Vescovo diocesano, o un soggetto da questi nominato con proprio decreto e che dura in carica fino a dimissioni o revoca da parte del Vescovo stesso.

11.2. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione scritta del Supervisore; si intendono atti di straordinaria amministrazione quelli aventi un valore superiore ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) ed, in ogni caso, quelli individuati come tali dal vigente Codice di Diritto Canonico o dal Vescovo diocesano con proprio decreto.

Articolo 12

(Direttore della Fondazione)

12.1. Il Direttore della Fondazione può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Egli non fa parte del Consiglio di Amministrazione ma può partecipare alle riunioni di consiglio, se invitato dal Presidente.

12.2. Al Direttore della Fondazione spetta:

- a) assistere il Presidente nelle sue funzioni;
- b) amministrare le attività istituzionali della Fondazione;
- c) compiere gli atti di ordinaria amministrazione a lui delegati dal Presidente, insieme alle funzioni di cui all'articolo 6.2. lettera b).

Articolo 13

(Responsabile Amministrativo)

13.1. Il Responsabile Amministrativo può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Egli non fa parte del Consiglio di Amministrazione ma può partecipare alle riunioni di consiglio, se invitato dal Presidente.

13.2. Al Responsabile Amministrativo spetta di:

- a) coadiuvare il Presidente nel predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) compiere gli atti di ordinaria amministrazione a lui delegati dal Presidente, insieme alle funzioni di cui all'articolo 6.2 lettera b).

Articolo 14

(Patrimonio)

14.1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.2. Tale patrimonio è composto:

- a) da quanto risultante dalla documentazione contabile impiegata ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, comunque non inferiore a quanto previsto dall'art.22, comma 4, del Codice del Terzo Settore;
- b) da tutti i successivi incrementi derivanti da:
 - donazioni, eredità e legati accettati ai sensi delle disposizioni previste dal diritto canonico e civile;
 - contributi e offerte della Diocesi, delle Parrocchie e di altri enti ecclesiastici o civili;
 - offerte di singole persone, di aziende e società di persone e/o di fatto;
 - introiti provenienti da convenzioni appositamente stipulate con enti pubblici e privati per la gestione dei servizi alla persona o per altre attività ricomprese nell'oggetto della Fondazione;
 - introiti provenienti dall'aggiudicazione di bandi pubblici e privati.

Articolo 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

15.1. La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, in conformità alle previsioni dell'art.8 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 16

(Bilancio di esercizio e preventivo)

16.1. L'esercizio contabile ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

16.2. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, corredato dalla relazione dell'Organo di Controllo.

16.3. Il bilancio preventivo, accompagnato dalle osservazioni dell'Organo di Controllo, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il giorno 30 (trenta) novembre dell'anno precedente.

16.3. Il Presidente comunica all'Organo di Controllo le bozze di bilancio preventivo e consuntivo con un congruo anticipo sulla data di presentazione al Consiglio di Amministrazione, affinché questi possa esprimere le sue osservazioni. Una volta approvati, il Presidente provvede a presentarli al Vescovo diocesano entro i successivi quindici giorni.

Articolo 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

17.1. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superino l'importo di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), è obbligatorio pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, al Presidente ed agli altri organi della Fondazione.

17.2. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superino l'importo di euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), è obbligatorio redigere e, successivamente, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 18

(Libri)

18.1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

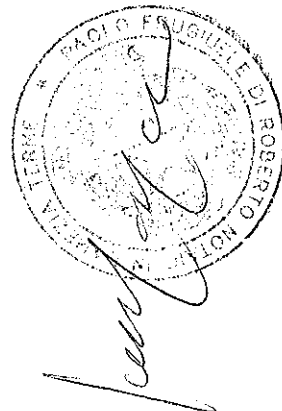
- a) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dal Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Articolo 19

(Lavoratori, operatori e volontari)

19.1. La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

19.2. La Fondazione agisce attraverso l'opera dei propri organi e dei suoi collaboratori riconosciuti a vario titolo; si avvale del clero secolare e regolare,



+ Ferdinando
Soc. Paolo

dei religiosi e delle religiose, dei volontari e dei giovani che svolgono servizio civile a favore della collettività mediante il Servizio Civile Regionale e Nazionale.

19.3. Nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle personali caratteristiche, la Fondazione favorisce e valorizza il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli operatori ed i volontari.

Articolo 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

20.1. La Fondazione, oltreché per le cause previste dalla legge, si estingue per decreto del Vescovo diocesano. Nello stesso decreto il Vescovo diocesano designerà l'ente del Terzo Settore con fini analoghi di utilità sociale e carità, al quale devolvere il patrimonio.

20.2. Ai sensi dell'art.9 del Codice del Terzo Settore, la devoluzione del patrimonio avverrà previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del medesimo Codice.

Articolo 21

(Modifiche)

21.1. Il presente statuto può essere modificato dal solo Consiglio di Amministrazione, con la necessità della previa autorizzazione scritta del Supervisore.

Articolo 22

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore nonché quelle previste in materia di fondazioni dal Codice di Diritto Canonico e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.